

Allegato sub "C"
Rep. N. 17.422 e Rec.
N. 8925

===== STATUTO =====
===== "ASSORI ETS" =====
===== TITOLO I =====
===== DISPOSIZIONI GENERALI =====
Articolo 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====
Con atto per Notar Vincenzo Meterangelis, già di Foggia, del
15 luglio 1981, Repertorio numero 3832, registrato in Foggia
il 23 luglio 1981, al numero 3240/1 è stata costituita
l'Associazione attualmente denominata "ASSORI associazione
per la promozione socio-culturale, sportivo-dilettantistica
per la riabilitazione e l'inclusione sociale della persona
disabile ETS", siglabile in "ASSORI ETS". =====
L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata. ----
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ovvero ETS ai
sensi D.Lgs.117/2017 =====
L'Associazione ha sede in Foggia, alla Via Benedetto Biagi,
numero trentuno (31), CAP 71121, Provincia di Foggia,
Regione Puglia. =====
Articolo 2 FINALITA' =====
L'Associazione non ha fini di lucro, non può distribuire
utili, è aconfessionale ed apolitica ed è volta
all'esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio in
via esclusiva o principale, delle seguenti attività di
interesse generale ai sensi dell'articolo 5 D Lgs. 117/2017: =
L'Associazione accetta e si obbliga ad uniformarsi allo
statuto del C.O.NI. ed al regolamento del C.I.P. e =====
Della F.I.S.D.I.R. e delle Federazioni Sportive cui
l'Associazione è affiliata, potrà istituire o sopprimere
sedi secondarie, delegazioni o uffici distaccati. =====
Articolo 3 SCOPO =====
L'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o
principale le seguenti attività nel settore dell'assistenza
sociale e socio sanitaria; dell'assistenza sanitaria;
dell'istruzione; dello sport dilettantistico, della
formazione; della promozione della cultura e dell'arte e
della tutela dei diritti civili, al fine del perseguimento
delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale e propriamente: =====
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui
alla legge 5 febbraio 1992 n° 104, e alla legge 22 giugno
2016, n° 112, e successive modificazioni; =====
- interventi e prestazioni sanitarie (come la costruzione e
la gestione di centri per l'assistenza alle persone
diversamente abili in centri diurni, residenziali e semi
residenziali in situazioni di impossibilità di assistenza
familiare; nonché la costruzione e la gestione di strutture
specialistiche e centri per le varie tipologie di condizioni

disabilitanti croniche complesse, autismo compreso, in regime ambulatoriale); =====

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (in particolare l'organizzazione di corsi per la formazione di docenti per l'istruzione e l'educazione di alunni diversamente abili, nonché l'istituzione di sezioni e/o classi inclusive di ogni ordine e grado, compreso classi per bambini in età di asilo nido e/o in età di scuola dell'infanzia e/o di scuola primaria e di servizi integrati per l'infanzia); =====

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (come l'organizzazione e la conduzione di centri di diagnosi, classificazione e selezione, di centro studi e ricerca, laboratori di analisi, screening e strumentazione per la diagnosi precoce e la prevenzione delle disabilità); =====

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/201 (così come la pubblicazione di libri, manoscritti, materiale culturale e tesi socio - educative e didattiche, l'organizzazione di eventi musicali e culturali, utili allo sviluppo della sensibilizzazione ai problemi delle persone diversamente abili ed alla loro soluzione); ==

- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (in particolare la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del potenziale sociale, culturale, fisico delle persone disabili, con particolare attenzione al potenziale attitudinale, artistico, professionale e lavorativo in genere, mediante corsi professionali speciali); =====

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'art 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, n° 106 (in particolare l'organizzazione di corsi per la formazione professionale nel rispetto della Legge Nazionale n.845/1978 e della Legge Regione Puglia n.15/2002, nonché di corsi di formazione per l'assistenza ai disabili, agli anziani e l'assistenza socio sanitaria; nonché la promozione correlata allo scopo sociale, come la gestione di un posto

ristoro; ed ancora la collaborazione come partner con Enti Pubblici e/o privati);

- alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni, sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (in particolare la promozione di iniziative proprie e pubbliche finalizzate all'assistenza integrata agli anziani disabili); =

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (in particolare di progetti inclusivi sportivi, nonché l'eventuale costruzione e gestione di impianti ed attrezzature sportive e non, idonei alle esigenze dei portatori di persone diversamente abili, ivi compreso qualsiasi corso di attività motoria - sportiva - ludica - formativa - polivalente; la partecipazione alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati e in generale all'attività dilettantistica delle Federazioni nazionali ed internazionali di nuoto e di altre discipline sportive, ai Comitati ed agli Enti di promozione Sportiva ed al Comitato Italiano Paralimpico; la gestione di un centro studi e ricerca nonché formazione professionale e sport-terapia);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art 27 della legge 8 marzo 2000, n°53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (in particolare la promozione di attività e di iniziative proprie e pubbliche volte a realizzare la piena libertà e l'autonomia, nell'ambito del territorio, del disabile in situazioni non discriminanti o di pari opportunità, compreso il trasporto ed il "vivicittà");

- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le finalità statutarie si esplicano nell'ambito nazionale e eventualmente internazionale.

Articolo 4 ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente articolo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e di cui al precedente articolo e che, quindi, siano direttamente connesse a quelle istituzionali e cioè, tenuto conto dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, a titolo esemplificativo, potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza



Antonio Stampo

Consorzio Parapolo

l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione; =====

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; =====

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, o partecipare a progettualità territoriali; =====

d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali, sociali e socio sanitarie; =====

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico; =====

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi statutari; =====

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; =====

h) istituire premi e borse di studio; =====

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di pubblicazione e diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; =====

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. =====

===== TITOLO II =====

===== RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE =====

Articolo 5 PATRIMONIO =====

Il patrimonio dell'Associazione è composto: =====

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi; =
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno all'Associazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; =====
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; =====
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera

del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; =====

- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione dell'associazione destinerà ad incremento del patrimonio anziché all'esercizio successivo; =====

- dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche internazionali e/o sovra nazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani, di qualsiasi genere e natura. =====

Successivamente le entrate saranno gestite attraverso il Fondo di Gestione dell'associazione che è costituito: =====

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'associazione medesima non destinate dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio; =

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; =====

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, privati - dai contributi in qualsiasi forma concessi da altri partecipanti; =====

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; =====

- dai trofei o coppe o altro vinti in occasione di gare sportive. =====

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. =====

E' fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. =====

E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

E' fatto obbligo di redigere il bilancio, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.117/2017. =====

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai soci e da partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi. =====

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni del terzo settore di promozione sociale. =====

Carlo Offici
Consorzio Turistico

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile. =====

Articolo 6 ENTRATE =====

Per l'adempimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle seguenti entrate: =====

- delle rendite del proprio patrimonio; =====
- degli avanzi degli esercizi precedenti, così destinati; ----
- degli eventuali contributi conferiti dai soci; =====
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari; =====
- dei proventi delle attività dell'Associazione di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta; =====
- dei contributi e dei finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati; =
- delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi; =====
- dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Associazione; =====
- di eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali o direttamente connesse. =====

L'Associazione tenderà a dotarsi di opportuni finanziamenti, ricercandoli presso Enti pubblici, privati o presso persone fisiche, da utilizzare per le attività programmate, progetti, studi e ricerche secondo gli scopi della stessa Associazione. =====

La destinazione specifica di tali fondi e le sedi presso le quali dovranno essere impiegati potranno essere determinati sia dall'intenzione dell'Ente o persona che avrà reso disponibile i fondi, sia dalla Associazione stessa dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione. =====

I finanziamenti potranno quindi riguardare sia l'acquisto di strumentazioni, il pagamento di materiali o di beni di consumo, le spese di pubblicazione, sia le prestazioni di personale tecnico ed Amministrativo, sia l'istituzione di borse di studio o specifiche progettualità. =====

===== TITOLO III =====

===== SOCI =====

Articolo 7 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE =====

Il numero dei soci è illimitato. L'associazione si fonda sui principi della democraticità della struttura, nonché delle pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati. =====

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche (a mezzo di rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnino a realizzarle. =====

I soci devono svolgere la loro attività in favore dell'Associazione senza fine di lucro e seguendo un comportamento improntato alla correttezza e buona fede sia nei confronti degli altri soci che dell'Associazione. =====

I soci si distinguono in soci: =====

a) Ordinari: le persone disabili, i loro parenti, tutori o altre persone giuridiche affiliati degli stessi, nonché tutti coloro che, condividendone gli scopi intendono impegnarsi e partecipare con la loro opera, competenze e conoscenza. =====

b) Onorari: coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo della promozione socio - culturale e dell'inclusione sociale della persona disabile. =====

La procedura di ammissione del nuovo socio si fonda su criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. =====

Chi intende essere ammesso come socio ordinario, di cui alla lettera a), dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che deve contenere l'indicazione del nome, del cognome, della data e del luogo di nascita, della residenza, del codice fiscale nonché il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, ed ancora la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto dell'Associazione, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. =====

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. =====

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli Associati. Il Consiglio direttivo, entro sessanta giorni, deve motivare l'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. =====

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. =====

Lo stato di associato ha carattere permanente, ma si decade se deceduti o dimissionari per sopraggiunta delibera di esclusione. =====

L'esclusione avviene per delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito eccepito, delibera motivata, per inadempienza degli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali e morali, o svolge attività in contratto o concorrenza con quella dell'Associazione =====

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo. =====



Francesco Notaro M. Scia

Corrado Scia

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili: Le somme versate a titolo di quota associati non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. =====
Gli associati che comunque hanno cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. =====

Articolo 8 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI =====

Gli associati hanno il diritto di =====
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; =====

essere informati sulle attività dell'Associazione; =====
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione: =====

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; =====

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci. =====

Gli associati hanno l'obbligo: =====
rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni; =====

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; =====

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea =====

Articolo 9 CARICHE ELETTIVE =====

Le cariche dell'Associazione sono elettive e non sono retribuite; esse sono riservate ai disabili, ai loro genitori e parenti, e a tutti i soci ordinari, così che tra gli associati viga un regime disciplinare uniforme del rapporto associativo. =====

E' esclusa la temporaneità della partecipazione. =====

Non sono eleggibili i soci onorari. =====

===== TITOLO IV =====

===== ORGANI SOCIALI =====

Articolo 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE =====

Gli organi dell'Associazione sono: =====

l'Assemblea; =====

Il Consiglio Direttivo; =====

Il Presidente; =====

L'Organo di Controllo; =====

Il Revisore esterno. =====

Per tutti i componenti le cariche elettive, siano esse di natura amministrativa che di controllo, è fatto divieto assoluto di percepire somme per tale attività, sotto qualsiasi forma se non per spese vive documentate e sostenute per conto dell'Associazione. =====

===== TITOLO V =====

===== ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI =====

Articolo 11 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi giorni, perciò in regola con i versamenti e iscritti nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati a loro volta in regola con i pagamenti.

Articolo 12 CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria ogni anno entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Essa dev'essere inoltre convocata in via straordinaria quando sene ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, non nello stesso giorno, e l'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea verrà comunicata ai soci mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale, nonché nelle altre forme ritenute opportune dal Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima della sua convocazione.

Articolo 13 MODALITA' E VALIDITA'

Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente nominato dall'Assemblea tra i soci presenti, l'Assemblea nomina tre scrutatori e uno o più segretari.

L'assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipi almeno la metà più dei rappresentanti dei soci, in seconda convocazione, da tenersi successivamente con le stesse modalità della prima, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti di esclusione in esecuzione.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti; Per le delibere di modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 14 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci:

a) esamina e discute i problemi dell'Associazione, formula

- proposte e deliberare in ordine all'indirizzo generale ed al programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo; =====
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; =====
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====
- d) delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo; =====
- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; =====
- f) approva il bilancio; =====
- g) delibera altresì l'istituzione di altri organi temporanei o permanenti dell'Associazione determinandone gli scopi e le modalità di funzionamento =====
- h) provvede alla sostituzione e reintegrazione dei membri decaduti o dimissionari; =====
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; =====
- l) delibera sull'esclusione degli associati. =====

===== TITOLO VI =====

===== CONSIGLIO DIRETTIVO =====

Articolo 15 CONSIGLIO DIRETTIVO =====

- a) Il Consiglio direttivo si compone da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. =====
- b) I consiglieri restano in carica tre anni e possono esser rieletti. =====
- c) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza di componenti. =====
- d) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. =====
- e) Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri. =====
- f) Il Consiglio stesso può pronunciare la decadenza dei Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. =====
- g) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e quelle altre cariche che ritiene opportune per il buon funzionamento dell'Associazione. =====
- h) Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza e sono sempre palesi salvo per le cariche e attribuzioni e per questioni personali, nel qual caso si procede a scrutinio segreto. =====
- i) Gli avvisi di convocazione del Consiglio devono essere inviate per iscritto ai Consiglieri almeno cinque (5) giorni prima della convocazione unitamente all'ordine del giorno ed

in caso di urgenza a mezzo telematico, messaggio, e-mail o altro mezzo utile allo scopo. =====

j) Ove venissero meno a qualsiasi titolo uno o più consiglieri, nel corso dell'esercizio, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile; =====

k) Gli amministratori, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (comma 6 articolo 26 D.Lgs 117/2017). =====

Articolo 16 CONSIGLIO DIRETTIVO COMPETENZE =====

Il Consiglio Direttivo: =====

a) formula ogni anno il programma generale dell'attività dell'Associazione, ne propone all'Assemblea generale dei Soci l'approvazione e ne cura l'applicazione; =====

b) Provvede all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; =====

c) Predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottoscrive per l'approvazione all'assemblea generale dei Soci; =====

d) Delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati; =====

e) Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative; =====

f) Convoca l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione soci decaduti; =====

g) Cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; =====

h) Si può valere per l'attuazione dei fini sociali dell'opera di persone particolarmente qualificate alle quali attribuisce la qualifica di consulenti tecnici dell'Associazione; =====

i) Esamina ed approva le relazioni svolte dal Presidente nonché i piani di organizzazione e di attività elaborati dallo stesso Presidente; =====

j) Delibera circa l'organizzazione di convegno congressi e stabilisce i temi di studio dei suddetti; =====

k) Delibera circa la costituzioni di altre sedi dell'Associazione, esercitandone vigilanza e approvandone il bilancio; =====

l) Delibera la nomina di soci onorari; =====

m) Delibera sull'ammontare delle quote associative annuali; =====

n) Delibera i regolamenti; =====

o) Delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili; =====

p) Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio. =====

q) Delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti o privati; =====

r) Delibera gli acquisti nei limiti delle entrate previste,

l'assunzione di personale e/o di collaboratori esterni; =====
s) Attribuisce ai consiglieri l'esercizio di funzioni
specifiche; =====
t) Esamina i provvedimenti d'urgenza del Presidente; =====
u) Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può
invitare alle sue riunioni uno o più componenti dell'organo
di controllo. =====

===== TITOLO VII =====

===== IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

Articolo 17 IL PRESIDENTE =====

Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale
dell'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli
esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie
tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; =====

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e vigila,
perchè siano osservate le norme statutarie e provvede a dare
esecuzione alle delibere del consiglio e adotta i
provvedimenti di urgenza; =====

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e
cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie; ==

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,
svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle
direttive di tali organi. =====

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente, in ogni sua
attribuzione, ogniqualevolta questi sia impossibilitato
nell'esercizio delle sue funzioni. =====

Il presidente in caso di proprio impedimento e di quello del
Vice Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano del
Consiglio Direttivo. =====

E' fatto divieto al Presidente e ai componenti del Consiglio
Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva ==

===== TITOLO VIII =====

===== L'ORGANO DI CONTROLLO =====

Articolo 18 NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO =====

L'Organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria solo in
presenza dei requisiti di legge, è costituito da un
Presidente e da due membri effettivi. =====

L'Associazione può nominare un Revisore legale dei conti ai
sensi della norma prevista dal D lgs 117/2017. Detta nomina
è obbligatoria in presenza dei requisiti di legge. =====

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea che ne
elegge il Presidente. =====

L'Organo di Controllo in carica dura tre anni ed è
rieleggibile. =====

Per la nomina, i requisiti e per la disciplina del
funzionamento dell'organo di controllo e del revisore legale

si rinvia alle norme vigenti in materia. In particolare, è fatto espresso rinvio agli articoli 30 e 31 del D.Lgs.117/2017. =====

===== TITOLO IX =====

===== RENDICONTAZIONE =====

Articolo 19 ESERCIZIO FINANZIARIO =====

L'esercizio finanziario e l'esercizio sociale, decorre dal primo gennaio e si chiude entro il trentuno (31) dicembre di ogni anno. =====

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo che, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, deve sottoporre alla valutazione e all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il trenta (30) giugno dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, unitamente al bilancio di previsione per l'anno successivo. =====

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali utili di gestione, rendite o proventi ed altre entrate comunque denominate, dovranno essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'articolo 3 e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai propri associati e amministratori, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento hanno le stesse finalità dell'Associazione. =====

E' fatto espresso rinvio a tutto quanto previsto negli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e loro eventuali modifiche ed integrazioni. =====

===== TITOLO X =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Articolo 20 NORME GENERALI =====

L'associazione deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale. =====

L'Associazione deve tenere i seguenti libri: =====

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; =====
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; =====
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; =====
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali. =====

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo. =====

Articolo 21 VOLONTARI

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono attività utile ai fini istituzionali dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività dev'essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo; ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate: sono vietati rimborsi forfettari così come previsto dall'art 17 del D. lgs 117/2017.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 22 ESTINZIONE

L'Associazione si estingue:

- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;
- per le cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni e/o ad altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento abbiano le stesse finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 23 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme ed ai regolamenti del C.O.N.I., del CIP, delle Federazioni Sportive cui l'Associazione è affiliata ed in via residuale alle norme del codice civile e del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 inerente il Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni.

La denominazione ASSORI ETS, è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Foggia, ventuno dicembre duemilaventitré -